

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2124 del 28/04/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta METANEXT S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via Delle Baleniere, n. 21 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Strada Argine Vallone snc. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di produzione di biometano per autotrazione (capacita' produttiva 500 Smc/ora)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2243 del 27/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventotto APRILE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 20696/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **METANEXT S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via Delle Baleniere, n. 21 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Strada Argine Vallone snc. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **produzione di biometano per autotrazione (capacità produttiva 500 Smc/ora)**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda trasmessa in data 04.07.2021, compresa nella documentazione acquisita al Prot. di Arpae il 05.07.2021, con i nn. PG/2021/104641-104649-104658-104669-104679-104709-104775-104782-104849-104859 e 104865, con completamento in data 08.07.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/106818), dalla Ditta METANEXT S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via Delle Baleniere, n. 21 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Strada Argine Vallone snc., per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con nota Prot. n. PG/2021/108701 del 12.07.2021, relativo a istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 (di cui ai Protocolli Arpae sopra citati), riguardante lo stesso impianto;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di biometano per autotrazione, con capacità produttiva di 500 Smc/ora e stabilizzazione del digestato per la produzione di ammendante;

CONSIDERATO che la suddetta istanza di A.U.A. viene presentata dalla Società per una nuova attività richiedendo di ottenere i titoli abilitativi per le matrici “scarichi idrici”, “emissioni in atmosfera” e “rumore”;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;

VISTA la “Relazione tecnica” del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/127106 del 13.08.2021, acquisita nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, nella quale esprime una valutazione favorevole per la matrice emissioni in atmosfera, a condizione che l’Autorizzazione tenga conto delle osservazioni esposte nella relazione stessa, mentre esprime una valutazione non favorevole per la matrice scarichi idrici per le motivazioni indicate sempre nella relazione;

VISTE le osservazioni/motivazioni espresse dal Servizio Territoriale di Arpae nella Relazione Tecnica PG/2021/127106 sopra citata e in particolare:

“Relativamente agli scarichi idrici: Dalla_tav_03_scarichi_idrici (planimetria facente parte della documentazione prodotta dalla Società), si evince la presenza di un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia i cui manufatti, dai calcoli esplicitati, risultano essere idonei alle superfici

coinvolte dal dilavamento. Prima di tale trattamento, si ha la separazione delle acque di seconda pioggia che, una volta allontanate, subiscono un trattamento in disoleatore che, data la loro tipologia, si ritiene non sufficiente al processo depurativo necessario. Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia che ricadono sulle superfici di stoccaggio e circolazione dei mezzi operativi, sono potenzialmente inquinate poiché trasportano con sé residui di biomasse per l'alimentazione del digestore, terreno, oli minerali, ecc., derivanti dall'attività in oggetto. Questa Agenzia fa presente che la D.G.R. 286/05 prevede che qualora l'acqua meteorica vada a dilavare, anche in modo discontinuo, un'area destinata ad attività commerciali o di produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazzali, parcheggi, ecc.) trasportando con sé residui, anche passivi, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi, compreso l'eventuale regime autorizzativo. Pertanto, essendo tutte le acque meteoriche di dilavamento di fatto potenzialmente contaminate, si ritiene che la Società debba adottare un "sistema di depurazione in continuo", così come prescritto dalla D.G.R. 1860/06 al Comma A.2 - Par. "4.2" (Caso 2 - Acque reflue di dilavamento).

Relativamente alle emissioni in atmosfera: La Ditta dichiara la presenza di emissioni convogliate e diffuse, oltre a sfiati di sicurezza e guardie idrauliche per la linea del biogas. Pertanto: • Per le nuove Emissioni E6 ed E7 (Cogeneratore da 0,3 MWt e Cogeneratore da 0,4 MWt), tenuto conto di quanto indicato dalla DGR E.R. 1496/2011, modificata dalla DGR E.R. 1648/2016, relativa all'Autorizzazione di Carattere Generale in cui viene specificato che possono aderirvi esclusivamente gli stabilimenti in cui sono installati motori cogenerativi con potenzialità compresa tra 3 e 10 MWt, ma che i limiti emissivi devono essere comunque rispettati anche per potenzialità

inferiori, si indicano i limiti previsti dalla normativa regionale e si prende atto del range del valore della portata proposto dalla Ditta.

La Ditta ha dichiarato la presenza di una emissione relativa ad una torcia di sicurezza, a presidio della linea biogas/biometano, con una temperatura di esercizio maggiore di 1000°C ed efficienza minima di combustione maggiore del 99% come indicato nella DGR E.R. 1496/2011 che, ai sensi di quanto previsto all'art. 272 co. 5 del D.Lgs. 152/06, non necessita di essere autorizzata.

La Ditta ha dichiarato inoltre l'installazione di un impianto di purificazione del biogas con utilizzo di setacci molecolari per la rimozione dell'anidride carbonica che presenta un'emissione costituita essenzialmente da CO₂, la quale non rientra tra i parametri sottoposti a limiti emissivi.

Relativamente alle emissioni diffuse odorigene si prende atto di quanto precisato dalla Ditta in merito alla mappatura dei recettori, degli odori e delle azioni preventive di contenimento.

La gestione e conduzione dell'impianto dovrà essere svolta secondo quanto indicato dalla DGR ER 1496/2011 ed in particolare la Ditta dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene della durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto, condotta secondo la norma UNI EN 13725/2004. A tal proposito la Ditta ha dichiarato di svolgere un monitoraggio delle emissioni odorigene con rilievi semestrali per i primi due anni di esercizio. Tenuto conto inoltre di quanto indicato nella LG 35/DT Arpae 2018 "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'Art.272 bis del D.Lgs. 152/06", si fa altresì presente che la Ditta non ha fornito le complete informazioni in merito all'identificazione con caratterizzazione chimica e olfattometrica delle sorgenti odorigene";

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Ditta, acquisite nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, al Prot. di Arpae nn. PG/2021/147833-2021/147836-2021/147838 e 2021/147841, in data

24.09.2021 e, in particolare, la nota dove la Ditta dichiara che “l'impianto di stabilizzazione del digestato è stato dimensionato e progettato per trattare il 100% del digestato sia solido che liquido in uscita dal digestore”;

VISTA la “Relazione tecnica” del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/172291 del 09.11.2021, acquisita nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, nella quale in merito alle emissioni in atmosfera, ad integrazione di quanto espresso nella precedente Relazione Tecnica, fa presente che la Ditta ha fornito le informazioni in merito all'identificazione con caratterizzazione chimica/olfattometrica delle sorgenti odorigene e conferma pertanto la valutazione favorevole per detta matrice, mentre esprime ancora una valutazione non favorevole per la matrice scarichi idrici per le motivazioni indicate nella Relazione PG/2021/172291 sopra citata;

VISTE le osservazioni/motivazioni espresse dal Servizio Territoriale di Arpae nella Relazione Tecnica PG/2021/172291 sopra citata, in merito agli scarichi idrici e in particolare:

“Esaminata la documentazione tecnica integrativa, presentata dalla Società, si esprimono le seguenti valutazioni. Come già chiarito nella precedente Relazione Tecnica, le acque meteoriche di prima e seconda pioggia che ricadono sulle superfici di stoccaggio e circolazione dei mezzi operativi, sono potenzialmente inquinate poiché trasportano con sé residui di biomasse per l'alimentazione del digestore, terreno, oli minerali, ecc., derivanti dall'attività in oggetto. Pertanto, essendo tutte le acque meteoriche di dilavamento di fatto potenzialmente contaminate, si ritiene che la Società debba adottare un “sistema di depurazione in continuo”, così come prescritto dalla D.G.R. 1860/06 al Comma A.2 - Par. “4.2” (Caso 2 - Acque reflue di dilavamento).

Nella tav 03 scarichi idrici rev 01, si desume che tutte le acque di prima pioggia trattate verranno inviate nella prevasca di carico, mentre le seconde piogge separate nel pozzetto selezionatore, verrebbero avviate ad un trattamento di disoleazione, già proposto nella prima documentazione inviata dalla Società (lo stesso trattamento viene ora indicato in planimetria con filtrazione, dissabbiatore e disoleatore, pur trattandosi sempre del medesimo manufatto) e successivamente ad una vasca di laminazione e quindi scaricate in acqua superficiale. Permane quindi sostanzialmente invariata la proposta per la quale lo scrivente Servizio si era già espresso nella precedente relazione tecnica. Si ribadisce pertanto quanto già espresso in tale relazione e cioè che la totalità delle acque di dilavamento generate dalle piogge, e non solo le acque di prima pioggia, devono essere avviate ad un vero e proprio impianto di trattamento in grado di abbattere il carico organico oppure alla prevasca di carico, eventualmente previo stoccaggio in una vasca a tenuta che permetta di gestire i volumi d'acqua di abbondanti precipitazioni.

Va escluso l'uso della vasca di laminazione che di fatto non può essere utilizzata per l'accumulo di acque potenzialmente contaminate e il successivo loro scarico in acque superficiali";

VISTO che nella Relazione Prot. n. PG/2021/172291 sopra citata, relativamente alle **emissioni in atmosfera**, ad integrazione di quanto espresso nella precedente Relazione Tecnica (PG/2021/127106), si fa presente che la Ditta ha fornito le informazioni in merito all'identificazione con caratterizzazione chimica/olfattometrica delle sorgenti odorigene e viene confermata la valutazione favorevole già espressa;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Ditta e acquisite nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, al Prot. di Arpae n. PG/2022/3245 del 11.01.2022 nelle quali, in particolare, si dichiara che soltanto le acque meteoriche provenienti da superfici "pulite" recapitano nella vasca di

laminazione, mentre le acque di percolamento vengono reimmesse direttamente nell'impianto e le acque piovane di dilavamento provenienti dalle superfici "sporche", vengono prima stoccate, disoleate e rilanciate in testa all'impianto, come si evince nella planimetria allegata al presente atto;

RITENUTO, per quanto sopra indicato, che il parere non favorevole in merito alla matrice "scarichi idrici", espresso dal Servizio Territoriale di Arpae nella Relazione Tecnica PG/2021/172291 precedentemente citata, si possa intendere superato e che lo scarico in uscita dalla vasca di laminazione non sia soggetto ad autorizzazione, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, in quanto nella stessa recapitano esclusivamente acque meteoriche pulite;

VISTO che lo scarico dei servizi igienici è gestito tramite vasca a tenuta da svuotare periodicamente, secondo la vigente normativa;

VISTI i pareri acquisiti nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 e, in particolare:

- il parere favorevole, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito alla matrice rumore, per quanto di competenza, espresso nella seduta della Conferenza di Servizi del 02.02.2022, dal Rappresentante della stessa Unione, a condizione che con l'impianto a regime, venga effettuata valutazione di impatto acustico a confronto delle simulazioni presentate, dichiarando inoltre:
 - > di prendere atto della presenza del cogeneratore nelle simulazioni effettuate.
 - > che i valori di immissione stimati ai ricettori sono ampiamente entro i limiti della zonizzazione vigente;
- il parere favorevole per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, espresso dall'Azienda USL di Ferrara con nota Prot. n. 67295 del 14.10.2021, nel quale rileva che l'attività verrà realizzata in zona agricola in confine con case sparse (le più vicine a distanza di circa 250 m), che l'abitato di

Ostellato si trova a circa 1,7 km e che non sono presenti punti sensibili nelle vicinanze, valuta positivamente le proposte del gestore per quanto attiene il contenimento delle emissioni ed in particolare di quelle odorigene, mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali (copertura e/o chiusura degli stoccaggi, pulizia delle griglie di raccolta dei percolati, ecc.), l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e l'implementazione delle misure di mitigazione tramite alberature ad alto fusto;

- il parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 16297 del 12.10.2021, acquisito al Prot. Arpae n. PG/2021/157204 del 12.10.2021, allo scarico nel Tassoni 1° ramo delle acque di 2° pioggia provenienti dall'impianto in argomento a condizione che lo stesso venga realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. che il nuovo impianto, che si svilupperà su una superficie complessiva di circa 42.000 mq, venga realizzato nel tassativo rispetto della documentazione progettuale inoltrata al Consorzio;
2. che la struttura di laminazione prevista per l'area sia effettivamente dimensionata per trattenere temporaneamente il volume minimo di 1.470 mc consentendo, attraverso l'apposito manufatto di regolazione, lo scarico graduale nel Canale Consorziale delle acque meteoriche di 2° pioggia per una portata massima autorizzabile di 33 lt/sec, così come stabilito dalla delibera consorziale in materia di invarianza idraulica;
3. che sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al tecnico consorziale per area, per consentire le opportune operazioni di controllo;
4. che in fase di cantiere e durante tutto il periodo di vita dell'impianto venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del Consorzio per le verifiche proprie di competenza.

In materia di Polizia Idraulica, sarà successivamente formalizzato regolare atto di concessione per la posa della tubazione di scarico diametro 160;

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta in data 15.03.2022 (acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/42957 del 15.03.2022) e, in particolare, la domanda aggiornata di Autorizzazione Unica Ambientale e la "Tavola 02 Emissioni rev. 02" aggiornata al 28.02.2022;

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta in data 12.04.2022 (acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/61529 del 12.04.2022) riguardante la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale "sistemata";

VISTO che nella domanda di A.U.A. trasmessa il 12.04.2022 risultano modificati i dati riguardanti la matrice emissioni in atmosfera e, in particolare, quelli relativi al cogeneratore che viene proposto unico, con potenzialità di 0,85 MW e con funzionamento a gas naturale;

CONSIDERATO che:

- l'emissione derivante dal suddetto cogeneratore, denominata con la sigla "E6", non è soggetta ad autorizzazione perchè ricompresa tra quelle di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto ricadente all'allegato IV, parte I, punto gg) "Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW";
- la stessa emissione è tenuta comunque al rispetto dei limiti di legge previsti nel D.Lgs 152/06 e s.m.i., Allegato I alla Parte Quinta, Punto [3] "Motori fissi a combustione interna - Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'art. 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%";

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale e che la stessa deve essere allegata, come parte integrante, all'atto di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 rilasciato per lo stesso impianto;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che:

- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **METANEXT S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via Delle Baleniere, n. 21, codice fiscale e p.IVA n. 14818161003 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Strada Argine Vallone snc, per l'esercizio dell'attività di **produzione di biometano per autotrazione** (capacità produttiva 500 Smc/ora).

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, art. 269, è quella contrassegnata ed indicata con la sigla "**E4**" derivante dall'impianto di purificazione del biogas, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - TAV. 02 "EMISSIONI"**;
2. Per l'**emissione "E4"**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6,

per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:

- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al Comune di Poggio Renatico;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
3. **In sede di messa a regime dell'impianto** dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione "E4", mirante alla verifica della presenza di ulteriori inquinanti, oltre alla CO₂, quali NH₃, H₂S, COV. I risultati di tale autocontrollo devono essere inviati ad Arpae-Ferrara;
 4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
 5. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
 6. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e

dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

7. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
8. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
9. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
10. Relativamente alle n. **2 emissioni** denominate "**E8**" derivanti dalle **torce di sicurezza**, la Ditta deve dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione delle stesse, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
11. La gestione e la conduzione dell'impianto dovrà essere svolta secondo quanto indicato dalla D.G.R. E-R n. 1495/2011 ed in particolare la Ditta dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene della durata di due anni dall'entrata in funzione

dell'impianto, condotta secondo la norma UNI EN 13725/2004.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Con l'impianto a regime, deve essere effettuata valutazione di impatto acustico a confronto delle simulazioni presentate. I risultati della verifica devono essere trasmessi ad Arpae-Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere allegato, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.